



**COMUNE DI SIENA**

**Direzione Affari Generali e Amministrativi**

**Regolamento per la nomina e il funzionamento del  
“Garante per i diritti delle persone private della libertà personale”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 14/05/2019

## **Articolo 1**

### **Istituzione del Garante per i Diritti delle persone private della libertà personale**

1. Presso il Comune di Siena, con deliberazione C.C. 68 del 14/5/2019, di approvazione del presente regolamento, viene istituito il "Garante per i diritti delle persone private della libertà personale", di seguito denominato "Garante", cui sono attribuite le funzioni previste dal presente regolamento.
2. Il Garante è un servizio "onorario", è svolto a titolo gratuito e ha durata coincidente con quella del mandato del Sindaco.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

1. Con l'introduzione della figura del "Garante" il Comune di Siena intende potenziare la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo così come enunciati dalla Costituzione Italiana, in particolare dagli artt. 2, 3, 4, 13 e 27 della stessa, sia nel momento della detenzione o della limitazione della libertà personale, sia nel successivo periodo di reinserimento sociale.

## **Articolo 3**

### **Ruolo e Compiti del Garante**

1. Il Garante definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione, ovvero a diverse misure limitative della libertà personale.
2. In tale ambito il Garante espleta interventi e funzioni che vengono, in via generale e non esaustiva, qui di seguito elencate:
  - a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali da parte delle persone private della libertà personale, ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Siena, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione professionale, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, all'affettività e alla qualità della vita, all'istruzione scolastica, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
  - b) supporta le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale, al fine di favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone detenute e i soggetti interlocutori e segnala irregolarità procedurali, per consentire agli organi competenti il riesame dei propri atti nell'esercizio discrezionale del potere di autotutela;
  - c) formula osservazioni e pareri, a seguito di richiesta degli organi comunali competenti, in ordine ad interventi di carattere amministrativo che possono riguardare persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

- d) si rivolge alle autorità competenti per informazioni relative a violazioni dei diritti, garanzie e prerogative dei detenuti, segnalando eventuali condizioni di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo e forma;
  - e) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva, anche tramite iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene;
  - f) promuove, con le Amministrazioni interessate, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione e contatti diretti con i detenuti, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria. A tal fine può predisporre, in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Siena, un calendario di presenze presso la stessa per poter interloquire direttamente con i detenuti;
  - g) è a disposizione delle famiglie dei detenuti e di quanti sono interessati alle problematiche afferenti la restrizione.
3. Il "Garante", per le suddette funzioni, collabora strettamente con il mondo del volontariato, del Terzo Settore e con qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che opera nell'ambito delle problematiche penitenziarie.

#### **Articolo 4** **Nomina, requisiti e durata**

1. Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento ad esito di apposito avviso pubblico ed è scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi di detenuti e di soggetti comunque privati della libertà personale, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.
2. I candidati devono possedere almeno il diploma di istruzione superiore di secondo grado e una comprovata esperienza e/o formazione culturale nel campo della tutela dei diritti delle persone, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, delle attività sociali presso gli Istituti di prevenzione e pena, nonché conoscenza della realtà carceraria locale, offrendo la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
3. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale della sicurezza pubblica e della magistratura, nonché con ogni carica elettiva e/o di amministratore in Enti, Aziende o società partecipate dal Comune di Siena. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
4. Non possono essere nominati alla carica di Garante coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità e ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
5. Qualora venga a verificarsi una delle condizioni di cui ai commi precedenti, il Garante decade immediatamente dalla carica. Costituisce causa di decadenza dalla carica anche l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative.
6. Ai fini della nomina e per tutta la durata dell'incarico il Garante deve assicurare la propria indipendenza ed obiettività e non può ricoprire incarichi di:

- membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;
  - membro di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
  - dipendente del Comune di Siena, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve essere stato negli ultimi due anni;
  - amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica o titolare, amministratore, dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera o di somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
7. Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino, concreti e diretti conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco in base al D.Lgs 267/2000.
8. L'incarico di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale ha durata pari al mandato del Sindaco ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica, per un massimo di sei mesi in attesa della nomina del successore.

#### **Articolo 5**

##### **Dimissioni, revoca e decadenza**

1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco. Entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco pubblica l'avviso per la presentazione delle nuove candidature.
2. Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico in qualsiasi momento con proprio provvedimento formale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia come dovuto al proprio dovere, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati e comunque quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni. La revoca è inoltre obbligatoriamente attuata quando il Garante dovesse riportare talune delle condanne previste dall'art.58 comma 1 del TUEL.
3. I motivi di revoca devono essere preventivamente contestati al Garante, il quale può, nei successivi 10 giorni dall'avvio del procedimento, presentare le proprie controdeduzioni. Il Sindaco, esaminate le controdeduzioni, provvede in merito e, eventualmente, nei 30 giorni successivi al provvedimento di revoca, avvia il procedimento di nomina del nuovo Garante.
4. Anche in caso di decadenza per incompatibilità, incandidabilità e ineleggibilità, il Sindaco dispone l'avvio del nuovo procedimento di nomina nei 30 giorni successivi alla dichiarazione di decadenza.

#### **Articolo 6**

##### **Relazione agli Organi del Comune**

1. Il Garante riferisce al Sindaco e alla Giunta nonché, su esplicita richiesta del Sindaco, al Consiglio Comunale, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga

opportuno. Il Garante presenta inoltre annualmente una relazione scritta sulla attività svolta, che presenta direttamente al Sindaco.

2. Il Garante può essere chiamato in qualunque momento dagli Organi di cui al comma 1 a riferire in merito a specifici argomenti che ineriscano al suo ruolo e ai suoi compiti.

#### **Articolo 7**

#### **Strutture, personale, indennità**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti e per le funzioni di segreteria il Garante è assistito dall'ufficio che sarà individuato dal Segretario Comunale, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.
2. Il Garante potrà avvalersi di collaboratori o consulenti a titolo gratuito, anche facenti parte di associazioni di volontariato, individuati, di concerto con il Sindaco, tra coloro che ne faranno richiesta scritta al Comune. L'eventuale collaborazione avrà carattere solo consultivo.
3. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità. Al Garante saranno corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Segretario Generale dell'Ente, sentito il Sindaco.
4. Il Garante può, inoltre, essere autorizzato dal Segretario Comunale, sentito il Sindaco, a partecipare, con spese a carico dell'Amministrazione, a corsi o convegni, al fine di acquisire una completa formazione professionale in materia di disabilità a carattere scientifico, tecnico e sociale.

